

# **REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CFU**

*( emanato con D.R. n. 179 del 17/10/06 )*

## **Art.1**

### **Riconoscimento di conoscenze e abilità professionali**

1. Mediante apposita convenzione con enti e altri soggetti appartenenti alla P.A., con gli albi professionali ovvero con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro ovvero con enti riconosciuti ed accreditati del terzo settore , i corsi di laurea possono attribuire fino a 30 cfu in ingresso come riconoscimento di conoscenze e abilità professionali acquisite con l'esercizio di funzioni e mansioni svolte nella P.A. ovvero con l'esercizio di attività sia imprenditoriali che di lavoro dipendente nel settore privato o nel terzo settore.
2. La convenzione di riconoscimento dovrà contenere apposite e dettagliate tabelle delle funzioni esercitate, delle mansioni e delle altre attività svolte, nonché del periodo di tempo ad esse dedicato, e della conseguente traduzione in cfu all'interno delle aree di determinazione SSD corrispondenti.
3. L'esercizio e lo svolgimento delle funzioni e delle mansioni, nonché delle altre attività presupposto dell'acquisizione delle conoscenze ed abilità professionali da riconoscere come cfu, saranno attestati e certificati dai soggetti stipulanti le convenzioni con l'Università, secondo le procedure vigenti in materia.
4. Rimane fermo che conoscenze ed abilità acquisite mediante lo svolgimento di mansioni ed attività professionali e lavorative sono riconoscibili come altre attività formative ai sensi dell'art. 10 del DM 270/2004 art. 10 punto 5.
5. La convenzione è sottoscritta dal Rettore in attuazione di apposita delibera del Senato Accademico, assunta a maggioranza assoluta, su iniziativa del consiglio del corso di laurea interessato ed approvazione, a maggioranza assoluta, del Consiglio di Facoltà.

## **Art. 2**

### **Riconoscimento di conoscenze e abilità acquisite con attività formative alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso**

1. I corsi di laurea possono attribuire fino a 60 cfu in ingresso come riconoscimento di conoscenze e abilità acquisite con attività formative postsecondarie progettate e realizzate con il concorso della sede universitaria di appartenenza ovvero di altre istituzioni universitarie riconosciute.
2. Il progetto relativo a dette attività formative formative postsecondarie viene preventivamente approvato dal CdF su proposta del CdL. Il progetto fissa il numero dei cfu acquisibili e precisa i SSD di riferimento dei cfu medesimi. Il riconoscimento, da parte dei singoli corsi di laurea, dei cfu così acquisiti rimane comunque subordinato alla verifica della congruenza dei contenuti e delle metodologie didattiche con il profilo e l'offerta formativa del corso stesso.
3. L'attività formativa in oggetto deve essere debitamente attestata e certificata dall'ente organizzatore.
4. Trascorsi 6 anni dallo svolgimento dell'attività formativa organizzata nei termini del presente articolo, i cdL sono tenuti a valutare la non obsolescenza delle conoscenze e competenze così acquisite.

### **Art. 3**

#### **Riconoscimento degli studi svolti dal personale delle amministrazioni pubbliche presso le rispettive scuole di formazione**

1. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposita convenzione stipulata tra le amministrazioni interessate e l'Ateneo. La convenzione prevede tabelle dettagliate di conversione delle attività formative erogate e certificate dalle scuole di cui alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 22, comma 13 in cfu all'interno delle aree di determinazione dei SSD. Le tabelle vengono predisposte tenendo conto dei programmi didattici svolti e del relativo monte ore previsti dai corsi offerti presso le strutture formative delle amministrazioni di provenienza.
2. Dette convenzioni possono riconoscere fino a 60 cfu per gli allievi che abbiano completato gli studi e superato gli esami finali dei corsi che consentono l'accesso ai ruoli apicali e direttivi e fino a 50 cfu per gli allievi che abbiano completato gli studi e superato gli esami finali dei corsi che consentono l'accesso agli altri ruoli.
3. Per i corsi svoltisi fino a 6 anni prima dell'a.a. per cui si chiede l'iscrizione, i cdl sono tenuti a valutare la non obsolescenza delle conoscenze e competenze così acquisite.

### **Art. 4**

#### **Riconoscimento di studi universitari e altre competenze**

1. Ulteriori studi universitari pregressi debitamente certificati nonché ulteriori conoscenze e competenze acquisite individualmente dallo studente saranno valutati, riconosciuti e computati separatamente, secondo le procedure relative alle singole pratiche studenti ordinariamente previsti da ciascun corso di laurea.